

dall'attuale collocazione giuridica delle sanse esauste;

dette sanse esauste ricadono nella disciplina di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, relativo al recupero dei rifiuti —:

se non intenda adottare l'opportuno provvedimento che trasferisca la « categoria » delle sanse esauste nell'ambito di applicabilità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2002), relativo alla disciplina dei combustibili, onde potere a tutti gli effetti diventare un combustibile tradizionale alla stregua dei prodotti petroliferi, carbone, biodiesel.

(4-09836)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in un recente comunicato il consigliere comunale di Napoli, Umberto Minopoli, denuncia che il deposito di rifiuti realizzato a Bagnoli dall'Asia « non rispetta i criteri di sicurezza » per cui si verifica la fuoriuscita di liquidi che penetrano nel terreno, generando un grave inquinamento sul sito che « tra l'altro dovrebbe essere bonificato anche dall'amianto » —:

come si intenda intervenire per far fronte alla denuncia del consigliere Minopoli che ha creato grave allarme sociale nella città.

(4-09841)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta scritta:

PERROTTA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

come è noto la multinazionale Exide, pur avendo concordato con il ministero di mantenere in vita lo stabilimento di Casalnuovo, che tra l'altro risulta non in

perdita, sta procedendo diversamente mettendo a repentaglio la posizione lavorativa di circa 200 dipendenti e disattendendo gli impegni assunti;

la stessa società ha considerevoli commesse pubbliche (Marina Militare e FS) —:

se il Ministro intenda intervenire in maniera rapida e decisa a salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda in questione.

(4-09846)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'importo del biglietto d'ingresso per la visita ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici, è notevolmente aumentato, in taluni casi addirittura raddoppiato, come risulta dalla stampigliatura che reca i due prezzi: quello originario di lire quattromila e quello attuale di quattro euro;

tale raddoppio può indurre i cittadini a considerare erroneamente il valore dell'euro pari a lire mille e comunque potrebbe essere un fattore di incremento del processo inflazionistico —:

quali siano le motivazioni addotte per giustificare un tale consistente aumento di prezzo.

(4-09835)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

FRANZ. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 novembre 1998 il Colonnello in riserva dell'Aeronautica Militare del Distretto di Udine in servizio presso il

2° Stormo di Udine-Rivolto, Angelino Romano, ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato per impugnare il provvedimento prot. n. 41648/P12 del 10 giugno 1998 emesso dal Direttore Generale dell'Aeronautica Militare con oggetto « Esito giudizio avanzamento per l'anno 1998 »;

l'atto impugnato comunicava al ricorrente «...omissis... La competente Commissione di Avanzamento ha provveduto alla valutazione della S.V. a norma dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, giudicandola idoneo all'avanzamento a scelta al grado di superiore ed attribuendole, il punto di merito finale espresso in trentesimi di 22,60 risultante dal totale, diviso per tre, dei quozienti, calcolati al centesimo, tra le somme dei punti assegnati per ciascun complesso degli elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, dello stesso articolo divise per il numero dei votanti ...omissis »;

nel medesimo atto si legge al paragrafo 2 che «in relazione al punto di merito, come assegnato, la S.V. risulta collocato al 98° posto della graduatoria compilata per l'anno indicato ...omissis... per l'effetto, la S.V. non è stata iscritta nel quadro di avanzamento a scelta, formato per il predetto anno »;

nel ricorso straordinario al Capo dello Stato il sig. Romano riferisce che « La valutazione... omissis... » è avvenuta da parte della Commissione di avanzamento col dubbio della legittimità perché almeno il 50 per cento dei pari grado, valutati con un punteggio che li colloca in una posizione più favorevole, ad avviso del ricorrente, è di inferiore rendimento in servizio, di qualità morali, di carattere, fisiche e di qualità e preparazione professionale e militare dimostrate durante tutto l'arco della carriera militare nettamente inferiori a quelle possedute dall'attore ...omissis »;

l'articolo 26 della L. 12 novembre 1955 n. 1137 « Avanzamento degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » stabilisce che « Il punto di merito

di cui al secondo comma dell'articolo 25 è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerienze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione » ...omissis...;

tali criteri peraltro sono confermati dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, sent. N. 177 del 09 maggio 1985 (Spenco c. Ministero delle Finanze (p.d. 850691) nella quale si legge « ai sensi degli artt. 1 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali comprende una valutazione estesa a vari elementi di apprezzamento che in ogni caso non consente di attribuire al possesso di note caratteristiche ottime,

...omissis... dovendo comunque l'Amministrazione valutare l'ufficiale con un apprezzamento ampiamente discrezionale, ancorché legato a criteri logici di razionalità, coerenza ed univocità ...omissis... »;

l'articolo 4 della legge 5 novembre 1962 n. 1695 « Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza » prevede che « i documenti caratteristici possono formare oggetto di reclamo: per incompletezza delle autorità che ci sono pronunciate; per il periodo di tempo cui si riferiscono; per i dati di fatto errati ed esattamente controllabili che l'interessato desume dalla comunicazione. Il reclamo deve essere presentato entro sessanta giorni dalla comunicazione. ...omissis... »;

in data 18 agosto 1998 il sig. Romano chiedeva di visionare la documentazione riguardante i periodi di valutazione dal 1° novembre 1996 a tutto il 1° luglio 1998 composta da schede valutative e rapporti informativi ed a tale richiesta scritta il Comandante del 2° Stormo dell'Aeronautica Militare, di stanza a Udine-Rivolto non ha aderito;

con ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 3 marzo 1999 il sig. Romano impugnava il giudizio definitivo espresso nel rapporto informativo redatto per l'incarico formalmente ricoperto di « Ufficiale Superiore a disposizione del Comandante » per il periodo di valutazione dal 4 febbraio 1998 al 1° luglio 1998;

nel periodo di valutazione dal 4 febbraio 1998 al 1° luglio 1998 il sig. Romano « è stato valutato con rapporto informativo dal Col. AArn. Pil. s.p.e. Roberto Corsini per il periodo di servizio prestato alle sue dipendenze e dal primo revisore generale S.A. in s.p.e. Riccardo Tonini, Comandante della 1ª Regione Aerea di stanza a Milano, per l'incarico formalmente ricoperto, di « Ufficiale Superiore a disposizione del Comandante »;

in tale ricorso il sig. Romano sottolinea che la « valutazione è difettosa, cen-

surabile nella forma e nella sostanza, per l'erronea ed omissiva valutazione del servizio prestato essendo stato valutato solamente per l'incarico di Ufficiale Superiore a disposizione del Comandante » avendo ricevuto ordine dal Comandante del 2° Stormo e per un solo giorno di esercitare funzione di capo servizio impianti il giorno 15 aprile 1998 riscontrabile dal foglio prot. n.RS2-92, in data 15 aprile 1998, recante: « Fabbricato ex C.R.T. di via Birago, n. 9 in Udine — P.G. n. 1 » ...omissis... per il restante periodo di valutazione il ricorrente è rimasto in attesa di ordini che non sono stati impartiti, fino a prova contraria »;

nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431 « Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica » all'articolo 3 si legge « con scheda valutativa viene espresso il giudizio su ogni servizio prestato, salvo i casi per i quali sia prescritto il rapporto informativo ...omissis... nei riguardi degli ufficiali che assolvono contemporaneamente più di un incarico alle dipendenze della stessa autorità viene compilato un unico documento caratteristico, sul frontespizio del quale sono indicati tutti gli incarichi ricoperti; in sede di giudizio finale deve essere chiaramente valutato il rendimento in ciascuno degli incarichi assolti ...omissis... »;

nell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1431 del 1965 si legge che « I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato dall'ufficiale, rilevando le qualità dimostrate »;

il giudizio espresso nei confronti del sig. Romano è carente per l'aspetto del contemporaneo servizio non comandato formalmente, però documentato e documentabile, da fatti oggettivi quali i servizi prestati nell'ambito del 502° Gruppo S.L.O. nell'Ufficio Servizi Vari, ed ancora fornendo ausilio al nuovo Comandante del

502° Gruppo S.L.O., il Ten. Col. Dorino Brumat, in assenza comunque di ordini scritti e/o verbali del Comandante del 2° Stormo ed inoltre lo stesso giudizio di valutazione non tiene in considerazione il periodo di 54 giorni di licenza del sig. Romano su un totale di 148 giorni;

in data 18 giugno 1999 il sig. Romano è venuto a conoscenza del contenuto integrale delle schede valutative e dei rapporti informativi che lo riguardavano per il periodo dal 1° novembre 1996 al 1° luglio 1998 che erano stati presi in considerazione per la valutazione nel quadro di avanzamento al grado di colonnello in servizio permanente per l'anno 1998;

l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1431 del 1965 recita « Prima di esprimere il giudizio nei riguardi degli ufficiali dei servizi (compresi quelli tecnici), per l'Esercito; ...omissis... per l'Aeronautica, il compilatore del documento caratteristico, qualora non appartenga allo stesso Servizio o Corpo del giudicando, deve chiedere elementi di informazione all'ufficiale di detto Servizio o Corpo dal quale il giudicando dipenda in linea tecnica diretta, qualora sussista detta dipendenza;

la valutazione del servizio prestato a Udine-Rivolto del sig. Romano doveva avvenire col rapporto informativo del Direttore del Demanio della 1ª Regione Aerea dell'Aeronautica Militare di Milano competente per territorio cosa che non è avvenuta;

l'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 1431 del 1965 prevede che « i documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende per il suo impiego e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori nella stessa linea di servizio » ...omissis... mancando il compilatore o uno dei revisori i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle due rimanenti autorità competenti di cui al primo comma ...omissis...;

la documentazione caratteristica del sig. Romano dalla data del 1° novembre

1996 è stata compilata in violazione a quanto disposto dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 1431 del 1965 risultando unico ad esprimere il giudizio l'autorità compilatoria dei documenti caratteristici e mancando uno dei revisori, i documenti non sono stati compilati o revisionati dalle due rimanenti autorità in quanto sono risultate inesistenti;

nella scheda valutativa non compaiono i nomi né i giudizi del 1° e del 2° Revisore né è stato possibile reperire il rapporto informativo del Direttore del Demanio della 1ª Regione Aerea dell'Aeronautica Militare di Milano competente per territorio, come disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1431/1965;

il sig. Romano è stato assegnato in data 1° novembre 1996 alla Base di Udine-Rivolto, sede del 2° Stormo dell'Aeronautica Militare, col grado di Tenente Colonnello GARS, con gli incarichi tecnici di responsabilità quali Capo Servizio Impianti e Capo Segreteria Tecnica;

l'assolvimento di tali incarichi prevedono come da tabelle ordinarie organiche di 1) provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione delle infrastrutture militari e degli impianti di propria competenza, sulla scorta delle direttive impartite dal Comandante del Gruppo, in aderenza alle disposizioni vigenti in materia; b) segnalare le necessità manutentorie, con studi e soluzioni tecniche e preventivi di spesa, da redigere con proposte e programmi di intervento; c) aggiornare l'archivio generale degli immobili della Base Aerea; d) provvedere alla formazione degli atti amministrativo-contabili; e) mantenere contatti con la locale Direzione Lavori per il coordinamento delle attività, richieste dallo specifico servizio;

fino al 3 febbraio 1998 il sig. Romano è stato alle « dipendenze » del Comandante del 502° Gruppo S.L.O., Ten. Col. Rossano Toffolo, meno anziano di grado che durante le sue prolungate assenze veniva sostituito nelle sue funzioni dal Ten. Al-

berto Camazza fino all'11 giugno 1997; entrambi non potevano esprimere valutazioni sulle capacità professionali e di conseguenza sul rendimento dello stesso in quanto il rapporto informativo doveva essere redatto dal Direttore del Demanio della 1^a Regione Aerea dell'Aeronautica Militare di Milano competente per territorio, come disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1431/1965 di cui peraltro non si trova traccia;

Il Col. Corsini ha rilevato una riduzione del rendimento in servizio del sig. Romano che confligge in realtà con le numerose richieste manutentorie elaborate e presentategli pur operando in ristrettezza di mezzi e risorse data anche la richiesta strumentale di svolgere gli incarichi con una mole burocratica eccessiva visti i mezzi informatici obsoleti rispetto alle esigenze. Nonostante ciò il sig. Romano è riuscito a svolgere gli incarichi malgrado il supporto logistico ed umano a sua disposizione: in quanto parte del personale a lui subordinato non era qualificato per le delicate mansioni tecniche da svolgere e parte del suo personale qualificato, senza preventivo parere, veniva distolto per svolgere altre mansioni in altri « reparti » della Base A.M. di Udine-Rivolto come risulta da lettera datata 20 settembre 1997;

il sig. Romano ha svolto gli incarichi di Capo Servizio Impianti e Capo Segreteria Tecnica ha costantemente operato dal 1° novembre 1996 su Base Aerea dislocata in tre siti di cui due distanti tra loro circa 12 chilometri;

il 1° febbraio 2001 il Presidente della Repubblica decretava il respingimento del ricorso proposto in data 3 marzo 1999 per l'annullamento del rapporto informativo redatto per il periodo 4 febbraio 1998 – 1° luglio 1998 in adesione al parere del Consiglio di Stato n. 356/2000 sezione III dell'11 luglio 2000;

nel suddetto parere il Consiglio di Stato sosteneva che: « La Sezione con parere interlocutorio n. 356/2000 reso nel-

l'adunanza del 9 maggio 2000 ha rilevato che l'Amministrazione referente aveva omesso di trasmettere il rapporto informativo impugnato e, pertanto, ha sospeso l'espressione del parere definitivo in attesa della trasmissione del suddetto rapporto »;

nel medesimo parere si riscontra che « Con nota n. DGPM/V/16/4282/P12-1 del 21 giugno 2000 il Ministero della Difesa ha trasmesso copia autentica del rapporto informativo n. 47 relativo al periodo 4 febbraio 1998-1° luglio 1998 ...omissis... »;

in data 29 luglio 2003 il sig. Romano ha svolto istanza di sollecito ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971 per conoscere lo stato di trattazione dei ricorsi straordinari presentati;

con nota integrativa alla richiesta del 29 luglio 2003 il 29 ottobre 2003 precisa e riferisce inoltre che « nella motivazione posta a fondamento del rigetto del ricorso datato 3 marzo 1999, si fa riferimento specifico ad un fantomatico rapporto informativo n. « 47 » che, in realtà non esiste, tanto che le schede/rapporti personali contenuti nel libretto di documentazione caratteristica personale del sottoscritto sono numerati dall'1 sino al 40 compreso ...omissis... »;

nella medesima nota si precisa inoltre che il sig. Romano « ha potuto prendere visione del documento gravato solo dopo aver presentato ricorso e, nello specifico, in data 18 giugno 1999. In data 14 agosto 1998, infatti, al tempo in cui venne convocato presso l'Ufficio Personale del 2° Stormo per prendere visione del documento in questione, il Col. Pierluigi Giuberti gli impedì di leggerlo e di prendere conoscenza integrale. Ai fatti erano presenti, fra gli altri; i Sottufficiali Russo, Stazi e Radina. ...omissis... » -;

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero;

ed in caso affermativo:

se non si ritenga alla luce di un tanto di disporre un'ispezione ministeriale per

verificare il comportamento conforme alle normative vigenti da parte dell'Autorità Militari;

qualora venissero riscontrati comportamenti non conformi alle leggi vigenti od abusi in ordine alle stesse se non intenda assumere le sanzioni eventualmente previste;

cosa si intenda fare per sanare la situazione di disagio nei confronti del sig. Romano. (4-09842)

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la Croce Rossa Italiana opera nel territorio iracheno per fini umanitari;

da notizie apprese dall'interrogante risulta che gli operatori della CRI in servizio in Iraq sarebbero stati dotati anche di armi;

questo fatto se trovasse conferma metterebbe a rischio la vita degli operatori della CRI —:

se la notizia corrisponda al vero e quali iniziative intenda intraprendere affinché sia revocata tale decisione. (4-09849)

SANTULLI. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 26, comma 11-*quater*, prevede con talune esclusioni fortemente penalizzanti, l'alienazione di parte degli alloggi della Difesa dati in concessione ai dipendenti, senza fissarne il numero; assegnatari di tali alloggi risultano, in numero significativo e degno di attenzione, nuclei familiari con reddito medio, per pochi medio-basso, in virtù del quale hanno garantito dall'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 il diritto di un rapporto di concessione a tempo indeterminato;

la *ratio* della norma citata prevede che l'eventuale esclusione degli alloggi dall'elenco di quelli da cartolarizzare, qualora condotti da famiglie aventi diritto, comporterebbe per esse il brusco passaggio dalla garanzia di continuità nella conduzione dell'alloggio, peraltro pienamente soddisfatta con il pagamento di un fitto ben determinato dalle disposizioni vigenti in materia di equo-canone, alla quasi automatica certezza di esserne « sfrattati » dopo la scadenza degli otto anni di titolarità, senza possibilità di « riassegnazione » o di acquisto;

viceversa l'inclusione di tali alloggi nell'elenco di quelli da cartolarizzare, qualora condotti da famiglie senza titolo, che peraltro hanno beneficiato di canoni bassissimi per decine di anni (sino al 1993 oscillavano tra le 4.000 lire e le 28.000 lire mensili) comporterebbe per esse l'ingiusta possibilità di acquistare un appartamento a prezzi, comunque sia, vantaggiosissimi rispetto a quelli dettati dal mercato attuale, a scapito di chi è stato sempre in titolo; molte delle abitazioni infatti sarebbero acquistate da figli o parenti affini di ufficiali, sottufficiali e civili dell'Amministrazione Difesa, molti dei quali in pensione da 20-30 anni, estranei al rapporto d'impiego con il Ministero;

non solo, l'acquirente senza diritto, potrebbe, dopo pochi anni (ma già la fantasia contrattuale si sbizzarrisce e si ha notizia di alloggi venduti pochi giorni dopo l'acquisto), rivendere ciò che acquista oggi scontato del 40 per cento, a prezzi notevolmente lievitati a scapito di chi è in servizio, con famiglia a carico e figli piccoli da crescere —:

considerate le disparità esposte se i ministri interrogati intendano adottare iniziative normative atte a modificare la normativa sopra indicata al fine di dare a tutti la possibilità di acquistare il proprio immobile, tutelare gli ultra sessantacinquenni ed i portatori di handicap mediante vendita della nuda proprietà e prosecuzione dell'attuale contratto di affitto, garantire agli ufficiali e sottufficiali la

continuità della conduzione dell'immobile anche dopo gli otto anni di titolarità, qualora i suddetti immobili non siano compresi negli elenchi di quelli da cartolarizzare. (4-09852)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

LUCIDI e BATTAGLIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, all'articolo 1 include nel proprio ambito di applicazione gli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

nella citata tabella, come integrata e modificata dal decreto legislativo n. 479 del 1994 figura, tra gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la Cassa Nazionale del Notariato;

all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 sono disposti i criteri per la vendita da applicare agli immobili di cui all'articolo 1;

agli stessi immobili fa riferimento la disciplina della legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 3, commi 10 e 11;

la Cassa Nazionale del Notariato ha proceduto, nell'anno 2000, alla alienazione di immobili di proprietà in Roma, invitando gli inquilini ad esercitare il diritto di prelazione;

risulta all'interrogante che, richiesta dagli inquilini di procedere alla vendita al prezzo e alle condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 104 del 1996 e dalla legge n. 410 del 2001, la Cassa Nazionale del Notariato avrebbe respinto la domanda assumendo l'inapplicabilità nei suoi riguardi delle richiamate disposizioni di legge;

a sostegno della propria tesi la Cassa Nazionale del Notariato ha dedotto di non essere più, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, un ente pubblico ma una associazione di diritto privato e di non potere essere considerata società a prevalente partecipazione pubblica o privatizzata, non essendo mai stata azienda pubblica né con patrimonio formato con il contributo dello Stato;

tale tesi si pone in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 104 del 1996 che cita espressamente, tra gli enti tenuti al rispetto delle sue disposizioni, la Cassa Nazionale del Notariato;

si è determinato un contenzioso con gli inquilini che potrà riproporsi ogni qualvolta la Cassa Nazionale del Notariato deciderà di procedere a nuove vendite degli immobili di Sua proprietà, che sono complessivamente 2.000, di cui 1.500 solo a Roma —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato in ordine ai fatti rappresentati e quali siano le valutazioni in ordine alla inclusione della Cassa Nazionale del Notariato tra gli enti ai quali si applicano le norme disposte dal decreto legislativo n. 104 del 1996 e dalla legge n. 410 del 2001. (3-03293)

Interrogazione a risposta scritta:

CRISCI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

alcuni consiglieri comunali di Castelli (Teramo) hanno presentato un esposto-denuncia ai ministeri dell'interno e della funzione pubblica ed alla Procura regionale d'Abruzzo della Corte dei conti su atti e fatti relativi alla gestione del bilancio da parte della amministrazione del proprio Comune;

l'iniziativa dei consiglieri è motivata dalla forte preoccupazione per l'andamento economico-finanziario degli esercizi